

La Corte di Cassazione sull'applicazione della causa di esclusione della punibilità agli enti

Tenuità del fatto a maglie strette

L'esiguità dell'offesa non incide sulla responsabilità ex 231

Pagina a cura

DI STEFANO LOCONTE
E GIULIA MARIA MENTASTI

L'esiguità dell'offesa non offre scampo alla società: è quanto emerge dalla sentenza della Cassazione, terza sezione penale, n. 37237 del 10 ottobre scorso, con cui la Suprema Corte ha ritenuto che la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p. non è applicabile alla responsabilità amministrativa dell'ente prevista dal d.lgs. n. 231/2001 per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai propri dirigenti o dai soggetti sottoposti alla loro direzione, in considerazione della differenza esistente tra i due tipi di responsabilità e della natura autonoma della responsabilità della società rispetto a quella penale della persona fisica che pone in essere il reato presupposto.

La questione di diritto. Nel caso in esame la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su un tema oggetto di querelle tra gli interpreti, ovvero l'applicabilità, nell'ambito del processo instaurato a carico dell'ente ai sensi del d.lgs. 231/2001, di alcuni istituti previsti dal c.p. per le persone fisiche. In particolare, oggetto di attenzione è stata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p., che testualmente prevede che nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, primo comma, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. La norma prosegue chiarendo quando l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, contemplando l'ipotesi in cui l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, e quella in cui la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. Ancora, si precisa che il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati

Non punibilità per particolare tenuità e 231	
Art. 131-bis c.p.	Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale
Art. 8 d.lgs. 231/2001	La responsabilità dell'ente sussiste anche quando: a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia
Il chiarimento della Suprema Corte	Come affermato da Cass. pen. n. 37237/2024, la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p. non è applicabile alla responsabilità amministrativa dell'ente prevista dal dlgs n. 231/2001, in considerazione: • della differenza esistente tra i due tipi di responsabilità • della natura autonoma della responsabilità della società rispetto a quella penale della persona fisica che pone in essere il reato presupposto

che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. Dunque, dinanzi ai suddetti requisiti, scritti per le persone fisiche, ci si è chiesti se la sussistenza degli stessi possa incidere sulla responsabilità dell'ente ex d.lgs. 231/2001, considerando che essa si fonda sulle sue carenze organizzative.

L'autonomia della responsabilità dell'ente. Nell'affrontare la questione, la Cassazione ha menzionato i precedenti giurisprudenziali più significativi sul punto, che pertanto è interessante riprendere nel loro percorso argomentativo. Con la sentenza n. 9072/2018, la Suprema Corte aveva già segnalato come la materia non trovi un'esplicita regolamentazione normativa. Infatti, ai sensi dell'art. 8 d.lgs. 231/2001, la responsabilità dell'ente sussiste anche quando: a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile; b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia. Dunque, per gli Ermellini, posto che la norma non prevede l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. (la cui disciplina è intervenuta dopo, con il d.lgs. n. 28/2015, senza nessun intervento di aggiornamento all'art. 8 d.lgs. 231/2001), le soluzioni al problema avrebbero potuto essere due. Una prima ricostruzione

normativa sarebbe consistita nel ritenere l'esclusione della responsabilità dell'ente, a titolo di illecito amministrativo derivante da reato, poiché il suddetto art. 8 non ricomprende espressamente le cause di non punibilità tra le ipotesi che lascerebbero sussistere la suddetta responsabilità. Altra soluzione, invece, alla quale gli Ermellini hanno deciso di aderire, consiste nel ritenere irragionevole una responsabilità dell'ente nelle ipotesi di estinzione del reato (come espressamente prevede l'art. 8, comma 1, lett. b)) e non anche nelle ipotesi di reato accertato ma non punibile.

La sentenza ex art. 131-bis c.p. Inoltre, la Suprema Corte nella predetta pronuncia ha evidenziato come la sentenza di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., pur producendo effetti sotto il profilo sanzionatorio in termini di non punibilità, non coinvolge il reato. La decisione infatti esprime un'affermazione di responsabilità, anche se senza una condanna, e pertanto non può assimilarsi ad una sentenza di assoluzione, bensì lascia intatto il reato nella sua esistenza, sia storica e sia giuridica (in dottrina si è utilizzata l'espressione cripto-condanna). Ancora, la Cassazione ha evidenziato l'assenza di una diretta incidenza

(giudicato) della sentenza di applicazione dell'art. 131-bis c.p. nel giudizio relativo alla responsabilità della persona giuridica. Infatti, l'art. 651-bis c.p.p. limita l'effetto della decisione al giudizio civile o amministrativo di danno, e l'interprete non può estendere l'effetto di giudicato se non previsto espressamente dalla legge, pena la violazione del diritto di difesa della persona giuridica in modo irrimediabile. Conseguentemente, il giudice deve procedere all'accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio il reato fu commesso; accertamento che non può prescindere da una opportuna verifica della sussistenza in concreto del fatto reato, in quanto l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. non esclude la responsabilità dell'ente, in via astratta, ma la stessa deve essere accertata effettivamente in concreto; non potendosi utilizzare, allo scopo, automaticamente la decisione di applicazione della particolare tenuità del fatto, emessa nei confronti della persona fisica.

La colpa di organizzazione dell'ente. La successiva sentenza n. 1420/2020 ha confermato la medesima soluzione, essendo peraltro quella amministrativa degli enti un tertium genus di responsabi-

lità, il quale, coniugando i tratti dell'ordinamento penale e di quello amministrativo, configura un sistema di responsabilità compatibile con i principi costituzionali di responsabilità per fatto proprio e di colpevolezza. La Cassazione ha inoltramente osservato che la responsabilità amministrativo-penale da organizzazione prevista dal d.lgs. 231/2001 investe direttamente l'ente, trovando nella commissione di un reato da parte della persona fisica il solo presupposto, ma non già l'intera sua concretizzazione. La colpa di organizzazione, in altre parole, fonda una colpevolezza autonoma dell'ente, distinta anche se connessa rispetto a quella della persona fisica. Pertanto, la previsione di cui all'art. 131-bis c.p. è espressamente e univocamente riferita alla realizzazione di un reato, la cui punibilità viene esclusa per la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento, mentre la responsabilità dell'ente trova nella realizzazione di un reato solamente il proprio presupposto storico, ma è volta a sanzionare la colpa di organizzazione dell'ente.

L'inapplicabilità alla società della causa di non punibilità. Sulla base dei suesposti precedenti, la Suprema Corte, con la sentenza n. 37237 del 10 ottobre 2024, ha ribadito che la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p. non è applicabile alla responsabilità amministrativa dell'ente per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai propri dirigenti o dai soggetti sottoposti alla loro direzione, in considerazione della differenza esistente tra la responsabilità penale (che, per espressa previsione legislativa può essere esclusa nel caso di particolare tenuità del danno e del pericolo provocati dalla condotta, nella concorrenza delle altre condizioni richieste dall'art. 131-bis c.p.), e quella amministrativa dell'ente, nonché in ragione della natura autonoma della responsabilità dell'ente rispetto a quella penale della persona fisica che ponga in essere il reato presupposto. Tale autonomia esclude che l'eventuale applicazione all'agente della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto impedisca di irrogare all'ente la sanzione amministrativa, dovendo egualmente il giudice procedere all'autonomo accertamento della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l'illecito fu commesso.